

prov. pres. n. 61/20



TRIBUNALE DI VICENZA
15 APR 2020
PROT. N° 3073/20
VICENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRESIDENZA

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale
Al Procuratore della Repubblica di Vicenza
All'Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza e Bassano del Grappa
Al Dirigente Amministrativo
Ai Direttori amministrativi
Al personale amministrativo
del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace
Al Dirigente UNEP di Vicenza
Alle OO.SS.
Alle R.S.U.
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza
Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia
Alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

OGGETTO: misure organizzative urgenti per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid 19- decreto legge n. 18 del 17.3.2020- decreto legge n. 23 dell'8.4.2020. proroga all'11.5.2020 del precedente decreto 19.3.2020, come integrato come successivo decreto del 30.3.2020.

Il Presidente,

richiamati i precedenti provvedimenti di data 25.02, 09.03, 10.3, 12.03.2020;



rilevato che l'art. 36 del d.l. n. 23 dell'8.4.2020, *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, entrato in vigore in data 9.4.2020, ai commi 1 e 2, stabilisce che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, é prorogato all'11 maggio 2020 e conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 dell'articolo richiamato è fissato al 12 maggio 2020;

ritenuto pertanto che tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti del 25.02, 09.03, 10.3, 12.03.2020 devono ritenersi estese e prorogate all'11.5.2020;

ritenuto altresì che in base al combinato disposto del comma 2 dell'art. 36 del d.l. 23/2020 e del comma 3 lettera b) dell'art. 83 d.l. 18/2020 i procedimenti penali in cui i termini massimi di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p. vengano a scadenza non solo nel periodo di sospensione (9 marzo-11 maggio), ma anche nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, devono essere necessariamente trattati a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato o il difensore;

ritenuto con riguardo alle cause iscritte a ruolo in data anteriore all'anno 2017, e già fissate per la precisazione delle conclusioni, che l'ulteriore, ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, risultando già decorso, o prossimo a decorrere, il termine triennale di ragionevole durata (art.111 Costituzione e 6 par. della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali 4/11/1950, ratificata con legge n.848/55);

ritenuto che ne vada quindi dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma terzo, lett. a) del D.L.n.18/2020,

DISPONE

che tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti del 25.02, 09.03, 10.3, 12.03.2020, devono ritenersi estese e prorogate all'11.5.2020;

che ogni riferimento contenuto alla data del 15.4.2020 deve intendersi automaticamente sostituito con la data dell'11.5.2020;

che tutti i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 devono essere necessariamente trattati e non possono quindi essere rinviati;

che tutti i procedimenti civili iscritti in data anteriore al 2017, fissati per la precisazione delle conclusioni, sono da considerarsi urgenti.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito del Tribunale.

Vicenza, 15.4.2020

Il Presidente
alberto rizzo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'alberto rizzo', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat cursive.

